SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 1962

(175ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale » **(2201)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . *Pag* 3219, 3222, 3223
BERTOLI 3221, 3222
CENINI 3220
DE LUCA 3322
PARRI 3221
SPAGNOLLI, *relatore* . . 3219, 3220, 3221, 3222

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Bovetti.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale » (2201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Il provvedimento in esame ha già conseguito l'approvazione della Camera, la quale ha introdotto nell'originario testo governativo emendamen

ti relativi alla decorrenza delle spese (con inizio dall'esercizio 1962-63, anzichè dal 1961-1962) ed all'aggiornamento della copertura (utilizzo del fondo globale per l'esercizio in corso), nonchè altri emendamenti prevalentemente formali.

Il disegno di legge autorizza la spesa di 150 milioni per ciascuno dei tre esercizi 1962-1963, 1963-64, 1964-65 per gli studi e le ricerche occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico e sociale da disporsi dal Ministero del bilancio.

La relazione al testo governativo spiega che cosa si intende fare da questo punto di vista. Ora mi pare non ci sia dubbio sull'opportunità di assicurare all'azione governativa il sussidio di strumenti tecnici e di elementi conoscitivi adeguati, cosicchè la spesa appare obiettivamente giustificata e correttamente coperta, con ricorso al fondo globale per quanto riguarda l'esercizio in corso, e per i due successivi esercizi con stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del bilancio.

Il relatore, mentre propone l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ritiene opportune due osservazioni, che potranno, se avvalorate dal consenso della Commissione, esser raccomandate alla considerazione del Governo.

In primo luogo sembra al relatore che la programmazione della politica nazionale di sviluppo economico e sociale, se intesa — come sembra debba essere — nel coordinamento dei mezzi ai fini, sia uno dei compiti istituzionali del Ministero del bilancio, e che, per logica conseguenza, le spese relative alla programmazione debbano essere previste come onere ordinario ricorrente e non già come onere straordinario per gli esercizi dal 1962-1963 al 1964-65.

In secondo luogo la programmazione — che nella sua essenza è prevalentemente coordinamento — postula necessariamente il coordinamento globale degli studi e delle ricerche anche fra le varie amministrazioni ed i vari organi dello Stato; ciò per il miglior uso dei mezzi disponibili (legge del minimo mezzo), come pure per assicurarne la efficacia.

Infine è da ritenere che l'onere previsto — 150 milioni all'anno — dovrà essere aggiornato in relazione alle esigenze che il Dicastero del bilancio prospetterà ai fini di una sempre più adeguata impostazione di programmazione; sembra perciò interessante sapere come si è addivenuti a fissare tale cifra per ben tre esercizi successivi.

C E N I N I . Si è sempre in tempo ad aumentare.

S P A G N O L L I , *relatore*. Questa è una considerazione incidentale, ma mi pare che valesse la pena di farla. Vi è inoltre un particolare che, secondo me, richiederebbe un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1 per quanto si riferisce alla determinazione delle misure dei compensi da corrispondersi soprattutto agli esperti.

È noto che in materia vige l'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, giusta il quale « il limite massimo del compenso spettante agli estranei all'Amministrazione dello Stato, incaricati di speciali studi a norma dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, o di altra analoga disposizione, è stabilito nell'importo mensile lordo di lire 90.000 ».

Appare evidente che una siffatta retribuzione non può ritenersi adeguata per gli esperti altamente qualificati (econometristi, eccetera) ai quali il Ministero del bilancio dovrà ricorrere per alcuni lavori propedeutici al piano generale di sviluppo e per la definitiva messa a punto del piano stesso.

In tale stato di cose, è sembrato sufficiente introdurre nel provvedimento (ultimo comma dell'articolo 1) una norma che demandi espressamente al Ministro del bilancio, di concerto con quello del tesoro, il compito di determinare le misure dei compensi da corrispondersi a tali esperti anche per un importo diverso da quello previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 767 del 1955.

Invero, potrebbe validamente sostenersi che l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, come norma speciale,

deroga implicitamente al disposto del ripetuto articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 767 del 1955, dato che quest'ultimo articolo si riferisce agli incarichi speciali conferiti a norma dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 o di altra analoga disposizione e non anche a quelli relativi alla programmazione.

Tuttavia, la presenza nel cennato articolo 21 della legge n. 767 del 1955 (quando richiama gli incarichi di studio conferiti a norma dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843) della locuzione « o di altra analoga disposizione », potrebbe indurre gli organi di controllo, in sede di applicazione del disegno di legge di che trattasi, a ritenere che le misure dei compensi mensili agli esperti non debbano eccedere le novantamila lire mensili indicate dal ricordato articolo 21 della legge n. 767.

B E R T O L I . Ma questo limite di lire 90.000 si riferisce a quelli che hanno un incarico ordinario nel Ministero?

S P A G N O L L I , *relatore*. Sono degli estranei all'Amministrazione.

B E R T O L I . Ma che hanno incarichi permanenti presso il Ministero, mentre vi sono dei consulenti che vengono chiamati di volta in volta.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il punto è questo; in base a queste disposizioni si sarebbe limitato il compenso mensile a lire 90 mila lorde. Ora io propongo che, al quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, dopo le parole « sono fissate », si inseriscano le altre « in deroga alle vigenti disposizioni di legge ». Ciò per evitare che il Ministero del bilancio sia costretto a limitare gli emolumenti a lire 90.000, così come è previsto dalla vigente legislazione, onde non sorgano contestazioni da parte della Corte dei conti. Tutto ciò, naturalmente, lascia le cose come si trovano, soltanto toglie una preoccupazione che è stata, mi pare, giustamente manifestata. Se siamo d'accordo di introdurre questo modesto emendamento, per tutto il resto non ho altre osservazioni da fare, e quindi propongo senz'altro l'approvazione di questo disegno di legge.

P A R R I . Sul ritardo del rinvio alla Camera il Ministro è d'accordo? Io direi « anche in deroga ».

S P A G N O L L I , *relatore*. Sì: « anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge ».

P A R R I . Volevo domandare se questi fondi vengono iscritti nel bilancio del Ministero del bilancio.

S P A G N O L L I , *relatore*. Quelli relativi all'esercizio finanziario 1962-63 sono tratti dal fondo globale; la stessa somma verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio per gli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

P A R R I . Allora la previsione di un triennio non ha ragion d'essere; uno stanziamento per i servizi della programmazione dovrebbe essere normale. È una strutturazione, quella relativa al triennio, che andava bene ai tempi in cui il disegno di legge è stato presentato.

S P A G N O L L I , *relatore*. Per questo ho detto che non capisco perchè sia stata fissata la durata di un triennio.

B E R T O L I . Ho l'impressione che il disegno di legge in esame, presentato dal Ministro Pella, sia stato redatto in vista di studi per una programmazione ben diversi da quelli che saranno effettuati adesso, dopo la decisione del Parlamento circa le programmazioni generali. Tutto ciò spiega la esiguità dei fondi stanziati e il limite loro posto per un triennio. E in effetti non so come mai il Ministro del bilancio e il Ministro del tesoro possano ritenersi soddisfatti di 150 milioni annui, dato che non si tratta solamente di eseguire delle indagini, studi, ricerche statistiche e scientifiche, ma, come lo stesso provvedimento precisa, anche di preparare documenti, relazioni ed elaborati, raccogliere elementi occorrenti ai fini della programmazione della

politica nazionale di sviluppo economico-sociale; ed inoltre sono previste spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai membri di commissioni e comitati nominati dal Ministro del bilancio. Il quale Ministro del bilancio, per tali compiti, può avvalersi sia di istituti di ricerche che di esperti anche estranei all'amministrazione.

Propongo pertanto che il provvedimento sia leggermente modificato, ossia si fissi la spesa di 150 milioni per l'esercizio 1962-63, dato che essa è ormai prevista a carico del fondo globale, ma che per gli esercizi futuri vi sia la possibilità di adeguarsi alle esigenze che di volta in volta emergeranno.

D E L U C A . Desideravo dire press'a poco quanto ha affermato il senatore Bertoli, riferendomi all'origine del disegno di legge, presentato allorchè si parlava di programmazioni in base a concetti differenti da quelli attuali. D'altra parte abbiamo la conferma di tutto ciò nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, ove non si fa cenno a programmazioni bensì a ricerche, studi eccetera. Pertanto la programmazione è un'operazione che va compiuta a parte, con tutti gli sviluppi che essa comporta. Tuttavia, aderirei senz'altro alla proposta del senatore Bertoli se non fossi preoccupato della necessità di far ritornare il provvedimento all'esame della Camera dei deputati e del fatto che, fissando solamente la spesa per l'esercizio 1962-63, possa aversi una interruzione di sovvenzione per quello successivo, a meno che il Governo non provveda subito con altro disegno di legge. Ritengo perciò di lasciar ferme le misure finanziarie stabilite, magari facendo voti affinchè il Governo provveda con la dovuta larghezza alle effettive necessità della programmazione economica generale.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che non debba essere la Commissione finanze e tesoro ad assumersi l'iniziativa di un aumento di spesa.

B E R T O L I . Non intendevo dire ciò, ma solo proponevo di limitare la spesa, già stabilita in 150 milioni di lire, all'esercizio in corso e di non stabilire alcun limite per quelli successivi.

P R E S I D E N T E . L'articolo 1 si riferisce a una serie di indagini che, anche se compiute in tempi futuri, non è che possano differire da quelle attuali. D'altro canto vi sono già enti, quali l'I.S.C.O., che provvedono alla compilazione di un materiale notevole per qualità e quantità, e che mi sembra non possa eccessivamente differire da quello futuro. Ecco il motivo per cui sarei dell'opinione di lasciare inalterato lo stanziamento, così come fissato dal disegno di legge. Comunque, se sarà il Governo ad assumersi in futuro una iniziativa del genere noi potremmo anche appoggiarla, ma non concepirei che fosse la nostra Commissione a farlo direttamente.

S P A G N O L L I , *relatore*. Mi ero già permesso di introdurre io stesso il discorso che ora si va facendo, allorchè mi posi l'interrogativo per quale ragione si era fissato un raggio d'azione di un triennio, sempre con il medesimo stanziamento annuo. E l'essermi posto tale domanda significa anche che avevo tenuto conto del fatto che il disegno di legge era stato presentato in epoca anteriore all'attuale impostazione della programmazione economica generale. Ho anche sottolineato la necessità che sia sempre piu il Ministero del bilancio a coordinare l'azione di programmazione dei vari dicasteri, perchè mi sembra che ci sia da notare qualche dispersione e non è sufficiente affermare che i singoli Ministeri hanno propri reparti di studio perchè anche questa è una forma non adeguata di utilizzo del pubblico denaro.

Ritengo perciò che si possano riassumere i concetti emersi dalla discussione affermando che siamo del parere che debba essere il Ministro del bilancio il coordinatore unico di tutta l'azione di studi e di programmazione e ripetendo l'invito al Ministro stesso di considerare l'opportunità di un aumento della spesa. Dopo di che l'unico emendamento opportuno a me sembra quello da apportare all'ultimo comma dell'articolo 1,

con l'aggiunta, dopo le parole « sono fissate », delle altre « anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, la spesa di lire 150 milioni per la esecuzione, da parte del Ministero del bilancio, di indagini, studi, ricerche scientifiche e statistiche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati, e per la raccolta di elementi occorrenti ai fini della programmazione della politica nazionale di sviluppo economico-sociale; per le spese di funzionamento e per i compensi ed i rimborsi di spese da corrispondere ai membri di commissioni e comitati nominati dal Ministro del bilancio per le finalità della presente legge.

Per i compiti di cui al comma precedente il Ministero del bilancio può avvalersi sia di istituti di ricerche, sia di esperti anche estranei all'Amministrazione.

Le misure delle indennità da corrispondersi ai componenti di commissioni e comitati, di cui al primo comma del presente articolo, e dei compensi dovuti agli istituti e agli esperti per gli incarichi previsti dal precedente comma, sono fissate con decreto del Ministro del bilancio, di concerto col Ministro del tesoro.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere, nell'ultimo comma, dopo le parole « sono fissate », le altre: « anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

La somma indicata nell'articolo 1 della presente legge è stanziata annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio.

Al relativo onere, per l'esercizio finanziario 1962-63 si provvede a carico del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio medesimo (parte straordinaria) per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari